La Camera,
considerato che:
in sede di conversione in legge del decreto legge n. 70 del 5 maggio 2011 (decreto sviluppo), all'articolo 7, comma 2, è stato aggiunto il comma 2-*bis*, a mente del quale:
a partire dal 1° gennaio 2012 Equitalia S.p.a. e le società dalla stessa partecipate cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie e extratributarie, dei comuni e delle loro società partecipate;
a decorrere dalla stessa data i Comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali;
con la stessa norma, per la riscossione coattiva, è stato inibito ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)* n. 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 di nominare i funzionari della riscossione e di utilizzare gli istituti previsti dal Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, attribuendo tale facoltà solo ai Comuni o alle società interamente pubbliche ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 446/1997;
tale norma non tiene conto degli affidamenti in corso agli stessi soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997, con scadenza successiva al 1° gennaio 2012 e derivanti dall'espletamento di gare ad evidenza pubblica;
tali disposizioni rischiano di bloccare il sistema della riscossione delle entrate degli Enti locali e non tengono conto della realtà municipale italiana rappresentata da Comuni di modeste dimensioni che non possono costituire Società interamente partecipate, anche per ovvie ragioni di contenimento della spesa, e che non hanno nel proprio organico le figure professionali necessarie per gestire direttamente il servizio;
tale disposizione infine pregiudica lo stato occupazionale degli addetti delle Società iscritte all'Albo di cui all'articolo 53 comma 1 del decreto legislativo 446/1997 e delle Società Miste all'uopo costituite;
per giunta, la disciplina delle entrate degli enti locali è demandata alla potestà regolamentare riconosciuta loro dal vigente ordinamento -:

impegna il Governo

ad emanare norme correttive dirette ad evitare, per le motivazioni sopra esposte, il collasso del sistema della riscossione delle entrate degli Enti Locali, che sarà accentuato anche dalla cessazione delle attività da parte di Equitalia s.p.a., consentendo ai Comuni, qualora sia deliberato di esternalizzare, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei propri tributi ed entrate, di continuare ad affidare tali servizi ai soggetti di cui all'articolo 53 comma 1 del decreto legislativo 446/1997 del decreto legislativo n.446 del 1997;
ad emanare norme correttive volte a consentire ai soggetti privati, iscritti nell'Albo di cui all'articolo 53 comma 1 del decreto legislativo 446/1997, abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi delle province e dei comuni:
di utilizzare, al pari degli enti locali concedenti, gli strumenti di riscossione coattiva previsti dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 con il rispetto dei limiti di importo fissati dal regolamento comunale;
di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.
9/4357-A/**49**. Gioacchino Alfano.